Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° — Roma - Martedì, 28 gennaio 1930 - Anno VIII — Numero 22

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* - Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.*— Bologna: *Libr editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli.— Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*.— Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni «Casa Molisana del libro»*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. «Minerva»*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45: *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68: *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2: *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. - Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano: *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 62. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. - Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO - *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485 - Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini - Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta„ nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 157.

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. **2308**.

Modificazioni all'ordinamento della Scuola teorico-pratica di agricoltura di Bagnoregio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 770;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1925, n. 114, con il quale la Scuola teorico-pratica di agricoltura di Bagnoregio viene eretta in ente morale e se ne approva lo statuto;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Vista la deliberazione, in data 26 marzo 1929, del Consiglio di amministrazione di detta Scuola, relativa alle modifiche dello statuto medesimo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 25 gennaio 1925, n. 114, con il quale la Scuola teorico-pratica di agricoltura di Bagnoregio venne eretta in ente morale, viene sostituito dal seguente articolo:

« E' istituita in Bagnoregio una Scuola secondaria di avviamento al lavoro, con indirizzo agrario, intesa all'istruzione ed all'educazione dei figli degli agricoltori, preferibilmente di Bagnoregio e dei Comuni appartenenti al mandamento amministrativo di Bagnoregio, con insegnamenti svolgentisi in un corso triennale e con l'organizzazione prevista dalla legge 7 gennaio 1929, n. 8.

« Essa potrà anche promuovere corsi temporanei e stagionali per l'istruzione agraria-professionale di contadini giovani e adulti nei Comuni del mandamento di Bagnoregio.

« La Scuola è costituita in ente consorziale autonomo, con personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

« Del consorzio fanno parte la Fondazione « Alfonso e Giovanni Agosti », lo Stato, il comune di Bagnoregio e quegli enti pubblici che contribuiscano al mantenimento della Scuola con assegnazioni annue continuative non inferiori a L. 4000 ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 del Regio decreto predetto viene sostituito dal seguente:

« La Scuola è retta da un Consiglio di amministrazione composto di due rappresentanti della Fondazione « Alfonso e Giovanni Agosti », di due rappresentanti del Governo, nominati dal Ministero dell'educazione nazionale, e di un rappresentante del comune di Bagnoregio, nonchè di uno per ciascuno degli enti che contribuiscano al mantenimento della Scuola stessa con assegnazioni annue continuative non inferiori a L. 4000.

« Il direttore della Scuola partecipa al Consiglio di amministrazione con voto consultivo ».

Art. 3.

Negli articoli 4, 5 e 6 del citato Regio decreto, le parole « Ministero dell'economia nazionale » sono sostituite con le parole « Ministero dell'educazione nazionale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 112. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **158**.

REGIO DECRETO 28 novembre 1929, n. **2310**.

Obbligatorietà della trascrizione dei contratti e delle deliberazioni con le quali i consorzi estendono la loro attività di bonificamento agrario fuori dei confini del proprio territorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con l'art. 13 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo l'obbligo della trascrizione dei decreti di determinazione dei perimetri o di costituzione dei consorzi che comunque si occupino di bonifica idraulica ed agraria, debbono essere trascritti anche i contratti o le deliberazioni con le quali i consorzi estendano, su richiesta dei proprietari interessati, la loro attività di bonificamento agrario fuori dei confini del proprio territorio.
La trascrizione deve essere fatta nel termine di giorni 60 dal giorno della stipulazione dei contratti o dell'emanazione della deliberazione.
E' abrogato il primo comma dell'art. 8 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530, restando applicabili le disposizioni dei due capoversi dell'articolo stesso all'ipotesi prevista nel presente articolo.

Art. 2.

La disposizione del precedente articolo ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore del R. decreto 26 luglio 1929, numero 1530.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 114. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **159**.

REGIO DECRETO 12 settembre 1929, n. **2307**.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione del Cassana, con sede in Borghetto Vara.

N. 2307. R. decreto 12 settembre 1929, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del Cassana, con sede nel comune di Borghetto Vara, e ne è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione **160**.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1929, n. **2312**.

Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione scolastica Roberto Liebmann-Modiano » presso il Regio liceo scientifico « Guglielmo Oberdan » di Trieste.

N. 2312. R. decreto 19 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione scolastica Roberto Liebmann-Modiano » presso il Regio liceo scientifico « Guglielmo Oberdan » di Trieste, in sostituzione di quello approvato col R. decreto 21 febbraio 1926, n. 498.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione **161**.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1929, n. **2313**.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico di Vicenza.

N. 2313. R. decreto 19 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico di Vicenza, in sostituzione di quello approvato col R. decreto 16 giugno 1921, n. 1947.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione **162**.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1929, n. **2311**.

Autorizzazione al Patronato scolastico di Etroubles ad accettare una donazione.

N. 2311. R. decreto 23 dicembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Etroubles viene autorizzato ad accettare la donazione del certificato del Debito pubblico italiano consolidato 5 % di nominali L. 4000, disposta a favore del Patronato stesso dal sig. Maurizio Bertin per l'istituzione di tre premi annui a favore dei migliori alunni della 5ª classe del corso elementare di quel Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 163.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1929, n. 2314.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Premio Mantovani » presso la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Vittorio Alfieri » di Torino.

N. 2314. R. decreto 19 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Premio Mantovani », istituita presso la Cassa scolastica del Regio liceo ginnasio « Vittorio Alfieri » di Torino, in sostituzione dello statuto approvato col R. decreto 2 luglio 1916, n. 1477.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1930 - Anno VIII

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1929.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche per la provincia di Sassari approvato con R. decreto 4 dicembre 1921;

Visti i decreti Ministeriali 8 febbraio 1927, n. 12906, e 8 settembre 1928, n. 11448, con i quali fu disposta la pubblicazione rispettivamente del primo e del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della detta Provincia riguardanti i seguenti corsi d'acqua: Rio Badde Ortu, Rio Santa Maria Maddalena, Rio Calchinada, Rio Tortu, Rio Cabu Abbas, Rio Badde Scorigosu e Badde Concas, Rio dei Molini, Pozzoni e suoi affluenti, fosso Vanalunga, fosso Valle Gambina e fosso Zenioli;

Ritenuto che per il mancato deposito presso l'ufficio della Regia prefettura di Sassari dei due suddetti schemi di elenchi suppletivi di acque pubbliche, è necessario ripeterne la pubblicazione;

Che è opportuno comprendere in un solo schema di elenco suppletivo di acque pubbliche della suddetta Provincia i corsi d'acqua riportati nei due cennati schemi, e di includervi inoltre altri corsi d'acqua o tronchi di corsi d'acqua o sorgenti omessi nell'elenco principale suddetto;

Visto tale unico schema di elenco suppletivo di acque pubbliche;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suaccennate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che vi hanno interesse hanno diritto di farvi opposizione e la provincia di Sassari potrà presentare le sue osservazioni.

L'ufficio del Genio civile di Sassari è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 dicembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: Sacchi Lodispoto.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Sassari.

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Rio Badde Ortu	Rio Badu Orta (n. 196 dell'elenco principale)	Chiaramonti	Da Km. 2 a monte del confine fra i comuni di Chiaramonti e Martis all'incontro dei Rii S. Maria Maddalena e Iscanneddu.
2	Rio S. Maria Maddalena	Rio Badde Ortu	id.	Dall'incontro col Rio Badde Ortu alle scaturigini della sorgente S. Giusta, questa inclusa.
3	Rio Calchinada	Rio S. Leonardo (n. 196 dell'elenco principale)	Nulvi	Dall'incontro col Rio San Leonardo alle scaturigini della sorgente « Calchinada » questa inclusa.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
4	Rio Tortu	Rio Mannu di Mores (numero 179 dello elenco principale)	Torralba	Dallo sbocco nel Rio Mannu di Mores all'incontro col Rio Cabu Abbas.
5	Rio di Cabu Abbas	Rio Tortu	Id.	Dallo sbocco nel Rio Tortu alle scaturigini della sorgente Cabu Abbas, questa inclusa.
6	Rio Badde Scorigosu e Badde Concas	Rio di Sorso o Silis (numero 206 dell'elenco principale)	Osilo e Sennori	Dallo sbocco nel Rio di Sorso alle sue origini, queste incluse.
7	Rio dei Mulini (n. 207 dell'elenco principale)	Rio di Sorso o Silis (numero 206 dell'elenco principale)	Osilo	Dal Km. 1 a monte della confluenza, in ciascuno dei due rami in cui si divide presso S. Lorenzo per tutti i rami stessi e loro affluenti per tutto il loro corso fino alle origini, queste incluse.
8	Pozzoni e suoi affluenti, Fosso Vena Lunga, Fosso Valle Gambina e Fosso Zenioli	Mare Tirreno	La Maddalena	Per tutto il loro corso fino alle origini, queste incluse.
9	Rio Silanis e suoi affluenti	Rigagnolo di Bulzi (numero 201 dell'elenco principale)	Sedini	Da Km. 2 a monte del confine fra i comuni di Bulzi e Sedini alle sue origini e dei suoi affluenti, esse incluse.
10	Rio Fontana Ide	Rio de s'Adde o Binza de Se' (n. 219 dell'elenco principale)	Siligo	Dal confine Siligo-Bessude alle sue origini, queste incluse, compresi i gruppi di sorgenti denominate Bidda Noa, Fontana de Ciddi Sa Bauddi.
11	Rio Pedra Lada	Rio s'Iscia de sa Badia o Rio Sa Paule (n. 217 dell'elenco principale)	Florinas	Da Km. 1 a monte del confine fra i comuni Cargeghe e Florinas alle origini, con tutti i suoi affluenti e le sorgenti che li alimentano
12	Rio Pedra Niedda	Rio s'Iscia de Saccargia (n. 218 dell'elenco principale)	Codrongianus	Dallo sbocco nel Rio s'Iscia de Saccargia alle sue origini, queste incluse.
13	Rio Badde Acchettas	Rio Badde Logulentu e Acchettas (n. 211 dell'elenco principale)	Sassari	Da Km. 5 a monte della strada provinciale Sassari-Castelsardo , fino alle origini, queste incluse, e comprese le sorgenti della Valle di Barca.

Roma, 29 dicembre 1929 - Anno VIII

Visto, p. *Il Ministro*: SACCHI LODISPOTO.

(25)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1929.
Approvazione del regolamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 12 della legge 20 giugno 1929, n. 1045, relativa all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento, compilato dal Consiglio centrale dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con il quale viene modificato il precedente regolamento in data 7 dicembre 1927. Esso entrerà in vigore il 1° gennaio 1930.

Roma, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per la giustizia*: ROCCO.

Regolamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari.

Art. 1.

Il Consiglio centrale dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari ha sede presso la Corte d'appello di Roma, fino a che l'Istituto non possegga una sede propria.
I Consigli distrettuali hanno sede presso le rispettive Corti di appello.

Art. 2.

I cancellieri e segretari giudiziari, a' termini dell'art. 3 della legge 20 giugno 1929, n. 1045, fanno parte dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità nella qualità di soci ordinari. Essi possono anche farne parte in qualità di soci permanenti e benemeriti; e tutti hanno facoltà di richiedere l'opera di assistenza o l'intervento degli organi dirigenti dell'Istituto, ogni volta che lo ritengano opportuno, per il conseguimento dei fini della istituzione e a tutela di un interesse proprio o di quello di altri cancellieri e segretari ovvero delle rispettive famiglie.

Art. 3.

La qualità di socio ordinario, con gli obblighi ed i vantaggi ad essa inerenti, dura fino a che il funzionario è in attività di servizio, fermo restando quanto è disposto nell'ultimo capoverso dell'art. 4 della legge 20 giugno 1929, n. 1045.
Essa si conserva anche in caso di collocamento in disponibilità o in aspettativa.

Art. 4.

Fermo l'obbligo del contributo di cui agli articoli 7, n. 3, della legge 20 giugno 1929, n. 1045, e 14 del presente regolamento, ogni socio ordinario che versi a favore dell'Istituto, in contanti o in rendita del Debito pubblico, un capitale non inferiore a L. 300, destinato in aumento del patrimonio indisponibile, è inscritto nell'albo dei soci permanenti.
Il socio permanente, al quale verrà rilasciato speciale diploma, acquista, all'atto del versamento, per sè e per la famiglio, il diritto alla eventuale assistenza spettante ai soci ordinari senza uopo del decorso di tempo di cui all'art. 4, ultimo capoverso, della legge 20 giugno 1929, n. 1045, e conserva la qualità di socio dell'Istituto anche quando non sia più in attività di servizio.
Il Consiglio centrale può concedere che il versamento delle L. 300, venga effettuato mediante pagamenti rateali mensili consecutivi non inferiori a L. 10. In tale caso però i diritti inerenti alla qualità di socio permanente si acquistano soltanto dopo aver eseguito il versamento dell'intera somma.

Art. 5.

I soci, le persone singole, gli enti e sodalizi, che, con opere speciali o con fondazioni od elargizioni cospicue, abbiano acquistato titolo di particolare benemerenza verso l'Istituto, possono venir dichiarati benemeriti dell'Istituto stesso con deliberazione del Consiglio centrale.
Tale qualità ha carattere perpetuo; è attestata da speciale diploma e dalla iscrizione del nome in apposito albo, ed importa, per chi eserciti o abbia esercitato funzioni di cancelliere o segretario giudiziario, l'acquisto della qualità di socio permanente.

Art. 6.

Il Consiglio centrale, costituito giusta gli articoli 9 e 10 della legge 20 giugno 1929, n. 1045:
1° delibera, per iniziativa propria o dei Consigli distrettuali, ovvero sopra istanza degli interessati, sull'uso dei mezzi più opportuni per il migliore funzionamento dell'Istituto, per la tutela dei suoi interessi e per il raggiungimento delle sue finalità materiali e morali e, in generale, in ordine all'azione dell'Istituto stesso in favore dei cancellieri e segretari giudiziari e delle loro famiglie, secondo le circostanze e in relazione alle disponibilità finanziarie, promovendo anche convegni tra cancellieri e segretari giudiziari e votazioni ad referendum, al fine di trattare i problemi dell'assistenza e di rafforzare i vincoli di solidarietà;
2° amministra il patrimonio dell'Istituto; provvede all'impiego dei suoi fondi e determina la parte che deve essere capitalizzata per formare il patrimonio indisponibile; tratta e conclude i prestiti che potessero occorrere all'Istituto, in aumento delle sue disponibilità finanziarie e fornisce le garanzie per la estinzione; prende le deliberazioni relative all'acquisto di beni ed all'accettazione di lasciti e donazioni;
3° delibera sul bilancio di previsione e sul rendiconto annuale, presentati dal presidente, osservate le modalità prescritte negli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, n. 4, lettera *a*), del presente regolamento;
4° esplica la sua azione di assistenza e previdenza, mediante concessioni da esso deliberate, in conformità degli articoli 19, 20, 22 e 23 del presente regolamento;
a) di borse di studio e rette di convitto o ricovero pei figli minori di cancellieri e segretari giudiziari;
b) di sussidi e sovvenzioni straordinarie;
c) di prestiti sull'onore;
d) mediante tutte le altre forme di assistenza personale o morale, richieste dalla peculiarità dei casi a seconda delle disponibilità finanziarie;
5° indirizza, coordina, controlla e, ove occorra, integra l'azione dei Consigli distrettuali;
6° decide inappellabilmente sui reclami contro le proprie decisioni in via di revisione e contro quelle dei Consigli distrettuali, in grado di appello;
7° propone all'approvazione del Ministro per la giustizia le modificazioni del presente regolamento che ravvisasse opportune, inteso il parere dei Consigli distrettuali.

Art. 7.

Il Consiglio centrale si aduna, in via ordinaria, almeno una volta ogni trimestre e in via straordinaria, quando occorra, per invito del presidente. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è recapitato ai membri del Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, a meno che non si tratti di convocazione di carattere urgente.

Salvo i casi espressamente eccettuati, per la validità delle adunanze e delle deliberazioni basta la presenza di cinque componenti il Consiglio e la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 8.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Istituto a tutti gli effetti di legge e in tutti i rapporti con terzi, fatta eccezione per quelli di spettanza dell'economo-cassiere ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e può prendere, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di urgenza necessari nell'interesse dell'Istituto e conformi ai suoi fini, comprese le erogazioni di somme, nei limiti stabiliti dall'art. 15, comma 3°, n. 2, lettera *a*), del presente regolamento. Deve però sui provvedimenti adottati riferire, per la ratifica, al Consiglio centrale nella sua prima adunanza.

Art. 9.

L'economo-cassiere:

1° coadiuva il presidente nell'amministrazione dell'Istituto;

2° cura la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili e di ogni altro registro relativo all'amministrazione del patrimonio dell'Istituto, alle sue entrate ed alle sue uscite, allo stato dei diritti, crediti e debiti coi titoli relativi. Tutte le scritture devono compilarsi secondo le norme del regolamento di contabilità delle istituzioni pubbliche di beneficenza, approvato con R. decreto 5 febbraio 1891, numero 99;

3° provvede alla regolare gestione, al versamento e alla erogazione dei fondi disponibili, in conformità del bilancio, delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni, rappresentando l'Istituto in tutti i rapporti di ordine finanziario con la Banca d'Italia e con gli altri enti, firmando ogni mandato di pagamento ed atto equivalente, previo il visto del presidente;

4° prepara, d'accordo col presidente, il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale da sottoporsi all'approvazione del Consiglio centrale, ai termini degli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, n. 4, lett. *a*), del presente regolamento;

5° esige le oblazioni volontarie di enti e di privati, comprese quelle indicate nell'art. 4 del presente regolamento, e ne cura, secondo i casi, il versamento alla Banca d'Italia, sede di Roma, nel conto corrente aperto a favore dell'Istituto, o il rinvestimento in titoli;

6° riscuote i mandati di anticipazione e provvede ai pagamenti per le spese di amministrazione ed eventuali, comprese quelle per le erogazioni disposte dal presidente in via d'urgenza, ai termini dell'art. 8 del presente regolamento, rendendo conto al Consiglio centrale di tutte le somme riscosse ed erogate;

7° vigila sulle riscossioni e sul versamento di qualsiasi contributo o credito a favore dell'Istituto; e, in caso di debiti contratti da questo e garentiti dalle ritenute suddette e a scadenze rateali, cura affinchè, non oltre l'ottavo giorno del versamento delle ritenute, l'ammontare delle rate dovute venga rimesso al mutuante.

Art. 10.

Il segretario:

1° redige i verbali delle sedute del Consiglio centrale, e, salvo disposizioni diverse del presidente, riferisce al Consiglio stesso sulle domande, sui reclami, sulle proposte e su tutti gli affari in corso e ne estende le relative deliberazioni;

2° cura la tenuta degli albi dei soci benemeriti e permanenti, del protocollo per la registrazione della corrispondenza, degli atti e dei registri nominativi delle borse di studio e rette di convitto e ricovero, dei sussidi, e di ogni altra forma di assistenza concessa o da concedersi, nonchè di tutti gli affari definiti o in corso;

3° provvede alla pubblicazione delle deliberazioni e, in ispecie, del bilancio di previsione e del rendiconto annuale, approvati dal Consiglio centrale, nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, nel giornale di classe ed in periodici giudiziari, integralmente o in sunto, quando il Consiglio centrale ne ravvisi l'opportunità.

Art. 11.

Il Consiglio centrale può nominare, scegliendoli tra i cancellieri e segretari giudiziari residenti in Roma, estranei al Consiglio, due vice-segretari, i quali in caso di temporanea assenza o impedimento del segretario, ne tengano le veci, ovvero, occorrendo, lo coadiuvino nelle sue attribuzioni.

Art. 12.

Le somme provenienti dai capitali indicati nell'art. 6 della legge 20 giugno 1929, n. 1045, dai versamenti di cui all'art. 4 del presente regolamento, come ogni altra somma specificatamente destinata a costituire il patrimonio indisponibile dell'Istituto, nonchè le somme costituenti il fondo di riserva e quello speciale costituito dall'ammontare degli assegni impegnati e non pagati, devono, di regola, essere investite in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato.

E' però in facoltà del Consiglio centrale di autorizzare la vendita dei titoli costituenti i fondi indicati nel comma precedente al fine di procurarsi le somme occorrenti ai pagamenti, ovvero per altri motivi di necessità riconosciuti dal Consiglio stesso.

Pei titoli e per le altre somme costituenti il patrimonio indisponibile, il Consiglio centrale può deliberare il reimpiego o rinvestimento in titoli che non siano di Stato, purchè di utilità e sicurezza manifeste, e purchè la relativa deliberazione ottenga il voto favorevole della maggioranza dei Consigli distrettuali e dei due terzi dei voti dei componenti il Consiglio centrale.

Art. 13.

La custodia dei valori dell'Istituto è, di regola, affidata alla Banca d'Italia, sede di Roma, presso la quale debbono essere versate tutte le entrate in conto corrente, determinandosi, nell'atto del deposito, la misura dell'interesse da corrispondersi sulle giacenze di cassa, e salve sempre le particolari norme con cui il Consiglio centrale credesse disciplinare il servizio di riscossione e tesoreria.

Art. 14.

L'obbligo del contributo di cui all'art. 7, n. 3, della legge 20 giugno 1929, n. 1045, decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la nomina con stipendio a cancelliere o

segretario giudiziario. Esso resta sospeso in caso di privazione dello stipendio, finchè questa dura, e termina alla data di cessazione del servizio attivo.

La riscossione del contributo predetto avviene in conformità delle norme stabilite dall'art. 8 della legge 20 giugno 1929, n. 1045.

Art. 15.

L'anno finanziario dell'Istituto incomincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente sottopone all'approvazione del Consiglio centrale il bilancio di previsione dell'anno finanziario susseguente, includendovi tutte le entrate scadenti nell'esercizio medesimo ed in ispecie:

1° l'importo complessivo dei contributi obbligatori di cui all'art. 7, n. 3, della legge 20 giugno 1929, n. 1045;

2° le somme, che potesse occorrere di prelevare dal fondo speciale, di cui all'art. 12, comma 1, del presente regolamento per far fronte alle spese relative ad assegni già impegnati e scadenti nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio stesso comprenderà fra le uscite:

1° le somme destinate alla estinzione di eventuali prestiti ed imposte;

2° i corrispondenti capitoli nei quali dovranno inscriversi le somme residuali dell'entrata ripartite nella misura e secondo gli scopi seguenti:

a) due decimi al fondo « Sussidi urgenti, spese di amministrazione ed eventuali » a disposizione del presidente, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento;

b) un decimo al fondo di riserva;

c) tre decimi al fondo « Borse di studio e rette di convitto o ricovero in istituti dei figli dei cancellieri e segretari », ai sensi dell'art. 4, n. 1, della legge 20 giugno 1929, n. 1045, e dell'art. 20, ultimo comma, del presente regolamento;

d) due decimi al fondo « Sussidi ordinari ed altre forme di assistenza personale e morale », ai sensi degli articoli 4, n. 2, della legge 20 giugno 1929, n. 1045, e 6, n. 4, lettera *d*), del presente regolamento;

e) un decimo al fondo « Sovvenzioni straordinarie alle famiglie dei soci permanenti », ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento;

f) un decimo al fondo « Prestiti sull'onore », di cui all'art. 23 del presente regolamento.

La ripartizione suddetta può essere modificata dal Consiglio centrale ogni anno, tenendo presenti le risultanze dei precedenti bilanci consuntivi.

Art. 16.

Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio centrale e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, è senz'altro esecutivo dal 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce.

I soci, in merito al bilancio, possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla suddetta pubblicazione e il Consiglio centrale deve deliberare su di esse nella sua prima adunanza, modificando, ove occorra, le previsioni così delle entrate che delle uscite.

Durante l'esercizio del bilancio, gli eventuali storni dai capitoli non possono effettuarsi che per motivi di necessità, riconosciuti volta per volta dal Consiglio centrale.

Art. 17.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio centrale deve essere convocato dal presidente per l'approvazione del rendiconto annuale dell'esercizio terminato al 31 dicembre dell'anno precedente, e del bilancio consuntivo, al quale saranno uniti gli atti e documenti giustificativi.

Il bilancio consuntivo è distinto in due parti, comprendenti l'una le operazioni di bilancio, l'altra il conto del patrimonio. Esso deve indicare l'avanzo e il disavanzo e i motivi dell'uno e dell'altro, nonchè quelli delle variazioni eseguite nel bilancio preventivo.

Al bilancio consuntivo deve essere unito, come allegato, l'elenco nominativo delle borse di studio, dei sussidi in genere, delle sovvenzioni straordinarie e dei prestiti concessi e pagati nell'esercizio passato, nonchè degli impegni assunti dall'Istituto per assegni da corrispondersi negli esercizi futuri.

E' unita inoltre una breve relazione intorno all'andamento generale dell'Istituto, ai criteri adottati dai suoi organi dirigenti, ai progetti eventuali, alle proposte non accolte e alle decisioni emesse in via di revisione o in grado di appello al Consiglio centrale. La relazione comprende altresì le proposte sul modo di impiego dei residui attivi del bilancio, con speciale riguardo all'azione di assistenza, di cui all'art. 6, n. 4, lett. *d*), del presente regolamento.

Art. 18.

Il rendiconto, con gli allegati, deve essere depositato presso la segreteria dell'Istituto almeno otto giorni prima della adunanza fissata per la sua approvazione.

I revisori dei conti, nominati a' termini degli articoli 9 e 10 della legge 20 giugno 1929, n. 1045, procedono alla verifica dello stato di cassa e all'esame del rendiconto annuale cogli allegati nel tempo in cui esso è depositato presso la segreteria e ne riferiscono al Consiglio centrale nell'adunanza fissata, presentando relazione scritta.

Qualsiasi socio dell'Istituto, nel termine suddetto, può esaminare il rendiconto e gli allegati. Quindi il rendiconto, nell'adunanza stessa od in quella successiva stabilita dal Consiglio centrale, viene discusso, posto in votazione, e, appena approvato, pubblicato nei modi di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 19.

Ogni concessione di somma a titolo di assistenza, da parte dell'Istituto, sopra istanza degli interessati, oltre alle altre particolari condizioni e requisiti, come negli articoli 20 e 22 del presente regolamento, è di regola subordinata alle seguenti condizioni:

1° che il cancelliere o segretario giudiziario abbia appartenuto all'Istituto per tutto il tempo prescritto dall'art. 4, capoverso, della legge 20 giugno 1929, n. 1045; ovvero ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento abbia regolarmente adempiuto ai suo obblighi verso l'Istituto;

2° che il cancelliere o segretario giudiziario o la famiglia versi in istato di effettivo disagio economico e di bisogno urgente in seguito a sventure, malattie od altri eventi straordinari, la cui verità sia attestata dagli atti o dalle informazioni degli organi dell'Istituto, o dai certificati delle autorità competenti, specialmente dell'Ufficio distrettuale delle imposte, che valgono a comprovare il reale stato economico, le relazioni di parentela col cancelliere o segretario giudiziario, il difetto o la eseguità di qualsiasi altro reddito, oltre la pensione od indennità di legge;

3° che nella concessione delle varie forme di assistenza si osservi il seguente ordine di precedenza:

a) cancellieri e segretari giudiziari che per infermità abbiano lasciato il servizio senza aver diritto a pensione;

b) cancellieri e segretari giudiziari in aspettativa per infermità con assegno ritenuto insufficiente;

c) vedove di cancellieri e segretari giudiziari, con preferenza per quelle non aventi diritto a pensione od indennità;

d) figli minorenni o inabili a qualsiasi lavoro di cancellieri e segretari giudiziari defunti, con preferenza per gli orfani d'ambo i genitori;

e) figlie e sorelle nubili e genitori di cancellieri e segretari giudiziari defunti;

4° che la misura della somma concessa non ecceda di regola le L. 500 per una sola volta, in ciascun esercizio di bilancio per ciascun funzionario o famiglia di funzionario defunto, fatta eccezione:

a) dei casi particolari volta per volta giustificati, nei quali il Consiglio centrale può superare la suddetta misura e rinnovare la concessione del sussidio allo stesso funzionario, alla stessa famiglia o a più persone di questa, purchè l'ammontare complessivo delle concessioni, non ecceda un limite massimo da determinarsi nel bilancio preventivo di ogni anno, tenendo presenti le disponibilità di questo e la importanza delle precedenti concessioni;

b) delle borse di studio e rette di convitto o ricovero, che possono essere concesse anche a favore di più minorenni appartenenti ad una stessa famiglia, ma operandosi di regola una riduzione proporzionale sull'importo complessivo, secondo l'apprezzamento del Consiglio centrale.

Art. 20.

Le somme concesse in esecuzione del fine di cui all'art. 4, n. 1, della legge 20 giugno 1929, n. 1045, devono essere impiegate per concorrere alle spese dei figli per l'educazione, mantenimento ed istruzione dei figli e delle figlie minorenni dei cancellieri e segretari giudiziari, sia in famiglia, sia in istituti o convitti, scelti dal Consiglio centrale, seguendo, per quanto sia possibile, la indicazione eventuale dell'esercente la patria potestà o la tutela.

Per ottenere le dette concessioni deve essere dimostrata la buona disposizione agli studi degli aspiranti; e per ottenerne la conferma, al termine dell'anno scolastico, deve dimostrarsi il buon profitto e riuscita negli studi, o, quanto meno, la probabilità del buon esito di questi, se non fossero intervenute cause non imputabili agli aspiranti stessi.

Quando, in seguito all'esito negativo delle prove scolastiche, siavi motivo di escludere siffatta probabilità, il Consiglio centrale può subordinare una ulteriore concessione di somme, da prelevarsi sullo stesso capitolo di bilancio delle borse di studio, all'obbligo, da parte dell'esercente la patria potestà o la tutela, di avviare il minore nell'esercizio di un'arte o mestiere conveniente alle sue attitudini.

Possono inoltre essere conferite, in via eccezionale, nei limiti della disponibilità del bilancio, borse di studio anche a figli di funzionari in attività di servizio, che, per mancanza di mezzi, fossero costretti ad interrompere gli studi, semprechè si tratti di giovani veramente meritevoli e che abbiano riportato alla fine dell'anno scolastico precedente non meno di otto decimi nello scrutinio di esame.

Art. 21.

Le somme concesse per il titolo di cui alla prima parte dell'articolo precedente, sono, di regola, rimesse ogni trimestre o alla persona o all'istituto a cui è affidato il minore, a cura dell'economo-cassiere, che se ne farà rilasciare ricevuta.

La vigilanza sull'effettivo impiego delle somme stesse, secondo la destinazione stabilita, è affidata agli organi centrali e distrettuali dell'Istituto e può da questi essere delegata ad un cancelliere o segretario del luogo ove i minorenni risiedano, allo scopo di riferire agli organi stessi le eventuali trasgressioni e di porli in grado di adottare i provvedimenti del caso.

Art. 22.

Oltre alle forme di assistenza regolate dagli articoli precedenti, le famiglie dei soci permanenti deceduti nel corso dell'anno, potranno concorrere alla ripartizione del fondo sovvenzioni straordinarie di cui all'art. 15 comma 3°, n. 2, lett. *e*) del presente regolamento, semprechè le medesime si trovino in condizioni di assoluto bisogno e ne facciano domanda.

La ripartizione verrà eseguita fra gli aventi diritto, entro il 15 gennaio dell'anno successivo, tenendo presente il numero dei componenti ciascuna famiglia ed osservando le precedenze di cui all'art. 19, n. 3, lettere *c*), *d*), *e*) del presente regolamento.

La somma concessa ad ogni famiglia non potrà di regola eccedere la misura di L. 2000.

L'eventuale residuo attivo di detto fondo andrà in aumento del capitale indisponibile dell'Istituto.

Art. 23.

Il Consiglio centrale può concedere ai soci ordinari e permanenti dell'Istituto, « prestiti sull'onore » per somme, il cui limite massimo per ciascun prestito non può eccedere le L. 1000.

Il prestito è senza interesse e la restituzione può essere eseguita anche a rate mensili nella misura e nei termini, che, caso per caso, sono stabiliti dal Consiglio centrale.

Nessuno può ottenere un nuovo prestito se non avrà prima estinto quello precedente.

Chi, diffidato, non fa onore all'obbligo di restituzione della somma ricevuta in prestito, può essere temporaneamente sospeso dal diritto di ogni forma di assistenza, e, salvo all'Istituto l'esercizio dell'azione civile, il Consiglio centrale può ordinare che sia pubblicato il suo nome nella relazione da unire al bilancio consuntivo.

Le somme restituite in estinzione dei prestiti sull'onore, se riguardano prestiti accordati nel corso dello stesso anno, potranno essere impiegate nella concessione di nuovi prestiti; se invece si riferiscono a prestiti concessi in anni precedenti, saranno destinate ad aumentare il patrimonio indisponibile dell'Istituto.

Art. 24.

Il Consiglio centrale, a' termini dell'art. 11 della legge 20 giugno 1929, n. 1045, provvede alla nomina dei componenti i Consigli distrettuali, scegliendoli tra i cancellieri e segretari giudiziari residenti nella rispettiva sede di Corte d'appello. Essi restano in carica un biennio, allo scadere del quale possono essere confermati.

I Consigli distrettuali eleggono nella prima adunanza il presidente, il vice-presidente ed il segretario, scegliendoli tra i componenti il Consiglio stesso.

Art. 25.

I Consigli distrettuali debbono adunarsi in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro i mesi di marzo e di novembre, e, quando occorra, in seguito a invito del presidente.

Per le convocazioni, le attribuzioni del segretario e l'esercizio di tutte le funzioni rispettive, i Consigli distrettuali

osservano le norme stabilite pel Consiglio centrale dal presente regolamento, in quanto siano applicabili.

Art. 26.

I Consigli distrettuali, oltre quanto è stabilito negli articoli 6, n. 1 e n. 7, 12 comma 3°, e 21 del presente regolamento ed oltre alle altre funzioni che il Consiglio centrale può loro delegare, hanno il còmpito di dare, d'ufficio o su richiesta del presidente dell'Istituto, le informazioni ed il parere sulle domande e sugli affari concernenti i cancellieri e segretari e le loro famiglie, residenti nel territorio delle rispettive Corti d'appello.

Art. 27.

I presidenti dei Consigli distrettuali possono segnalare al presidente dell'Istituto, per gli eventuali provvedimenti che egli ritenesse di adottare, ai sensi dell'art. 8, comma 2°, del presente regolamento, i casi di urgenza meritevoli di speciale considerazione.

Art. 28.

L'Istituto, posto sotto l'alta vigilanza del Ministro per la giustizia, a' termini dell'art. 2 della legge 20 giugno 1929, n. 1045, non è soggetto alle leggi e regolamenti che disciplinano le istituzioni di beneficenza.

Visto:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

(893)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-13265.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Pia Graovaz in Canù di Giuseppe, nata a Trieste il 4 marzo 1904 e residente a Trieste, via del Rivo, n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Gravazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Pia Graovaz in Canù è ridotto in « Gravazzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(118)

N. 11419-12967.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Gregoretich di Federico, nato a Trieste il 22 settembre 1888 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregoretti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Gregoretich è ridotto in « Gregoretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(119)

N. 11419-12965.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giovanna Gregoretich di Federico, nata a Trieste il 28 aprile 1894 e residente a Trieste, via Vitt. da Feltre, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregoretti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giovanna Gregoretich è ridotto in « Gregoretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(120)

N. 11419-12968.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Gregoretich in Mantovani di Federico, nata a Trieste il 23 gennaio 1901 e residente a Trieste, via Vittorino da Feltre, 4, e

diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Gregoretti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Gregoretich in Mantovani è ridotto in « Gregoretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(121)

N. 11419-12966.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Natale Gregoretich di Federico, nato a Trieste il 20 dicembre 1897 e residente a Trieste, via Vittorino da Feltre, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregoretti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Natale Gregoretich è ridotto in « Gregoretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(122)

N. 11419-12964.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Gregoric fu Lorenzo, nato a Trieste il 4 dicembre 1877 e residente a Trieste, via Ruggero Manna, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Gregoric è ridotto in « Gregori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Gregoric nata Domes di Ignazio, nata il 22 novembre 1883, moglie;
2. Ornella di Francesco, nata il 4 giugno 1914, figlia;
3. Ferruccio di Francesco, nato il 16 novembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(123)

N. 11419-14292.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Gregorovich di Francesco, nato a Trieste l'8 luglio 1901 e residente a Trieste, via Rigutti, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Gregorio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Gregorovich è ridotto in « De Gregorio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Valeria Gregorovich nata Toffolo di Giovanni, nata il 10 ottobre 1907, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(124)

N. 11419-10615.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Gustincic di Francesco, nato a Trieste il 1° luglio 1902 e residente a Trieste, via Molino a Vento, n. 94, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gustini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Gustincic è ridotto in « Gustini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(125)

N. 11419-12972.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lodovico Gustincich fu Alberto, nato a Trieste il 9 gennaio 1900 e residente a Trieste, via Sara Davis, n. 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gustini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lodovico Gustincich è ridotto in « Gustini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Gustincich nata Cingerle di Filippo, nata il 2 dicembre 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(126)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(1ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di ingegneria agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, di reparto del personale assistente fra i Regi istituti superiori agrari;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;

Vista la lettera del 23 novembre 1929-VIII, n. 118963, con la quale il Ministero delle finanze consente l'apertura del concorso suindicato;

Dichiara aperto il concorso per il posto di assistente alla cattedra di ingegneria agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia (grado 11°, gruppo *A*), con l'annuo stipendio di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie o ingegneria, purchè non parenti od affini del titolare della cattedra fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato un maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prender parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 15 marzo 1930 alla Direzione del Regio istituto superiore agrario di Perugia la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti che furono tra i combattenti possono essere ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie o ingegneria, conseguita in una Università o Istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere servizio entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà presentare una dichiarazione in carta semplice, dalla quale risulti che non coprè altri uffici retribuiti a carico dello Stato, della Provincia, dei Comuni e degli enti morali.

Perugia, addì 7 gennaio 1930 - Anno VIII

Il direttore: VIVENZA.

(878)

(1ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di microbiologia agraria e tecnica presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, di reparto del personale assistente fra i Regi istituti superiori agrari;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Vista la lettera del 23 novembre 1929-VIII, n. 118963, con la quale il Ministero delle finanze consente l'apertura del concorso suindicato;

Dichiara aperto il concorso per il posto di assistente alla cattedra di microbiologia agraria e tecnica presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia (grado 11°, gruppo *A*), con l'annuo stipendio di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie, purchè non parenti od affini del titolare della cattedra fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato un maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prender parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 15 marzo 1930 alla Direzione del Regio istituto superiore agrario di Perugia la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti che furono tra i combattenti possono essere ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie, conseguita in un Istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere servizio entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario, sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà presentare una dichiarazione in carta semplice, dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, della Provincia, dei Comuni e degli enti morali.

Perugia, addì 7 gennaio 1930 - Anno VIII

Il direttore: VIVENZA.

(879)

(1ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di chimica agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, di reparto del personale assistente fra i Regi istituti superiori agrari;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Vista la lettera del 23 novembre 1929-VIII, n. 118963, con la quale il Ministero delle finanze consente l'apertura del concorso suindicato;

Dichiara aperto il concorso per il posto di assistente alla cattedra di chimica agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia (grado 11°, gruppo *A*), con l'annuo stipendio di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie o in chimica, purchè non parenti od affini del titolare della cattedra fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato un maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prender parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 15 marzo 1930 alla Direzione del Regio istituto superiore agrario di Perugia la domanda corredata dai seguenti documenti:

dal quale risulti che il candidato non ha
di età alla data di chiusura del concorso.
I concorrenti che furono tra i combattenti possono essere ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie o in chimica conseguita in una Università o Istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica e giudiziaria;

quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere servizio entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario, sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà presentare una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, della Provincia, dei Comuni e di enti morali.

Perugia, addì 7 gennaio 1930 - Anno VIII

Il direttore: VIVENZA.

(880)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 17 gennaio 1930-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Dott. Riccardo Ridolfi a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Aosta.

Alessandro De Gaglia a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Campobasso.

On. G. Battista Alezzini a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Padova.

Modesto Pieracci a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Savona.

Cav. Dante Troiani a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Aquila.

Rag. Cleto Guarnieri a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Mantova.

Salvatore Messina a segretario del Sindacato provinciale fascista degli addetti alle fabbriche di calce e cemento di Agrigento.

Roma, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII.

(874)

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 18 gennaio 1930-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Cav. Giuseppe Trombara a presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Parma.

Cav. avv. Enrico Guicciardi a presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Sondrio.

Cav. Renato Zannoni a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Modena.

Marchese dott. Filippo Castagnola a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Spezia.

Sig. Beniamino Bassetti a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Trento.

Dott. Nanni Corda a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Nuoro.

On. Dante Giordani, deputato al Parlamento, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Reggio Emilia.

Avv. Gino Manfredi a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Bari.

Sig. Aspromonte Sartini a segretario del Sindacato provinciale fascista degli impiegati di aziende del gas di Agrigento.

Sig. Ettore Morelli a segretario del Sindacato provinciale fascista degli operai delle fabbriche di calzature di Parma.

Sig. Alfonso Spitali a segretario del Sindacato provinciale fascista dei minatori e manovali di Agrigento.

Sig. Giuseppe Rabaglia a segretario del Sindacato provinciale fascista dei panettieri, dolcieri, ecc., di Parma.

Sig. Alberto Pugolotti a segretario del Sindacato provinciale fascista dei muratori ed affini di Parma.

Sig. Leonardo Navarra a segretario del Sindacato provinciale fascista dei cavatori pietra e tufo di Agrigento.

Sig. Salvatore Arnone a segretario del Sindacato provinciale fascista dei panettieri, dolcieri, ecc., di Agrigento.

Sig. Giuseppe Gelo a segretario del Sindacato provinciale fascista degli operai parrucchieri di Agrigento.

Sig. Calogero Arena a segretario del Sindacato provinciale fascista degli addetti alle sartorie, mercerie ed aziende affini di Agrigento.

Sig. Salvatore Collura a segretario del Sindacato provinciale fascista dei fornaciai laterizi di Agrigento.

Sig. Primo Balestrazzi a segretario del Sindacato provinciale fascista dei fornaciai laterizi di Parma.

Sig. Salvatore Palermo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei muratori ed affini di Agrigento.

Sig. Onofrio Dispensa a segretario del Sindacato provinciale fascista dei pastai e mugnai di Agrigento.

(875)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 96.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2149 — Data: 24 settembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano - Intestazione: Salvatico Maria e Salvatico Paride — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 200, consolidato 5 %, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(13)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 18.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 gennaio 1930 Anno VIII

Francia	75.06	Belgrado	33.80
Svizzera	369.22	Budapest (Pengo)	3.345
Londra	92.984	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.68	Norvegia	5.11
Spagna	252.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.661	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.572	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.689	Danimarca	5.11
Praga	56.60	Rendita 3.50 %	67.025
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Peso Argentino Oro	17.29	Rendita 3 % lordo	40.15
Peso Argentino Carta	7.63	Consolidato 5 %	79.375
New York	19.095	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.88	I serie	72.50
Oro	368.44	II serie	72.30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione — 3ª Pubblicazione. — (Elenco n. 22).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5 %	7416 7417	690 — 1.035 —	Monteverde *Alfonso-Antonio* fu Antonio-Bartolomeo, minore sotto la tutela di Podestà Abate-Lazzaro fu Giuseppe, dom. a Chiavari (Genova).	Monteverde *Antonio-Alfonso* fu Antonio-Bartolomeo, minore ecc come contro.
Buono del Tesoro quinquennale 14ª emissione	351	Cap. 800 —	Molinari Isolina, *Celestina* Irma e Liberino di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre, con usuf vital. a Molinari Giuseppe.	Molinari Isolina, *Maria-Celestina*, Irma e Liberino di Giuseppe minori ec. come contro e con usuf vital come contro.
Cons 5 %	131655	625 —	Bernaschina Carlo e Beatrice fu *Mario* minori sotto la p p. della madre Diversi Paolina fu Gaetano, ved. Bernaschina, dom. a Novara.	Bernaschina Carlo e Beatrice fu *Napoleone*, minori ecc. come contro.
»	211965	2.000 —	*Zoccola* Ada-*Pierina-Clotilde* di Arturo, dom a Genova.	*Caffarelli* Ada-*Clotilde-Pierina* di Arturo, domiciliata a Genova.
Cons. 5 % Littorio	40773	325 —	Bonini *Maria* fu Biagio, minore sotto la p. p della madre Visigalli Rosa di Pietro, ved. Bonini, dom. a Casalpusterlengo (Milano).	Bonini *Catterina* fu Biagio, minore, ecc. come contro
Cons. 5 %	469614	1.700 —	Lacci Maria fu Michele, moglie di Pelegi Augusto di Pasquale, dom. a Roma vincolata come dote della titolare e con usuf. a Berardi *Raffaella* fu Giovanni ved. di Lacci Michele, dom a S Severo (Foggia).	Intestata come contro; vincolato come dote della titolare e con usuf. a Berardi *Maria-Raffaela* fu Giovanni, ved. ecc. come contro
3.50 % miste	1655 4651	17,50 35 —	Peretti *Giacomo* fu Leone, dom. a Finero (Novara).	Peretti *Giovanni-Giacomo* fu Leone, dom. a Finero (Novara).
Cons. 5 % Littorio	29255	900 —	Nascimbene Clotilde fu Bonifacio moglie di Calcagni Valentino, dom. a Torino; con usuf. a Goria *Margherita* di Alessandro, nubile, dom. a Torino.	Intestata come contro, con usuf a Goria *Angela-Margherita* di Alessandro, nubile, domiciliato a Torino
3.50 % (1902)	41902	899,50	Nascimbene Martina fu Bonifacio, moglie di Evangelisti Luigi, dom. a Torino; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente
Cons. 5 % Littorio	23707	365 —	Ferrari Bianca, Natalia, Gino, Oreste ed *Ivo*, fu *Guido*, minori sotto la p. p. della madre Alpini Maria-Teresa, ved. di Ferrari *Guido*, dom. a Modena.	Ferrari Bianca, Natalia, Gino, Oreste ed *Iro* o *Ivo* fu *Vito*, minore sotto la p p. della madre Alpini Maria-Teresa ved. di Ferrari *Vito* dom. a Modena.
Cons. 5 %	75287	50 —	*Capano* Ernesto fu Francesco, domiciliato a *New York*.	*Capanna* Ernesto fu Francesco, dom. in *Arischia (Aquila)*.
»	236857	430 —	Marchiò *Umbertina* e *Domenico* fu Umberto, minori sotto la p. p. della madre Coscia Carmela, ved. di Marchiò Umberto, domiciliata a Licciana (Massa).	Marchiò *Iolanda* e *Pietro-Giuseppe-Domenico* fu Umberto, minori ecc., come contro
»	160381	600 —	*Ferenato* Renato fu Arturo, minore sotto la p p della madre Mattioli Teresa fu Giovanni, ved. di *Ferenato* Arturo, dom. a Legnago (Verona).	*Terrenato* Renato fu Arturo, minore sotto la p. p. della madre Mattioli Teresa fu Giovanni, ved. di *Terrenato* Arturo, dom. a Legnago (Verona).

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	792528	77 —	Fogliatti Francesco di Giovanni - Emanuele, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino, con usuf. vitalizio a Fogliatti Giovanni-Emanuele fu Francesco ed ipotecata a Fogliatti *Maria* di Giovanni-Emanuele, nubile.	Intestata come contro, con usuf. vitalizio a Fogliatti Giovanni - Emanuele fu Francesco ed ipotecata a Fogliatti *Appollonia* di Giovanni-Emanuele, nubile.
Cons 5 %	143716	115 —	Calzoni *Gerardo* fu Basilio, minore sotto la p. p. della madre Berti Teresa fu Sinforiano, ved. Calzoni, dom. a Marsciano (Perugia).	Calzoni *Gelardo* fu Basilio, minore, ecc., come contro.
3.50 %	500076	17,50	*La Monaca* Salvatore di Raffaele, vincolata.	*Lamonica* Salvatore di Raffaele, vincolata.
»	528496	7 —		
»	743278	21	Buonocore Margherita fu Paolo, moglie di Starita Giuseppe, dom. in Napoli; con usuf. congiuntamente a Punzo *Maddalena*, Filomena, *Michelina* e Maria fu Antonio, nubili, dom. a Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vitalizio congiuntamente a Punzo *Maria-Maddalena*, Filomena, *Maria-Michelina* e Maria fu Antonio, nubili, dom. a Napoli.
»	487420	455	Queirolo *Ele* fu Giovanni, nubile, dom. a Porto Maurizio	Queirolo *Maria-Angela-Ebe* fu Giovanni, nubile, dom. a Porto Maurizio.
Buono del Tesoro quinquennale 14ª emissione	817	Cap. 3.400 —	Ghezzi *Angelina* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Legnani Maria fu Giuseppe, ved. Ghezzi.	Ghezzi *Luigia-Angelina* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 dicembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7072)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.